



Polleggio, 17 marzo 2025

## MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 1/2025

*Al Consiglio comunale concernente la modifica del Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia del Comune di Polleggio*

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, una proposta di modifica del Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia del Comune di Polleggio.

In data 13 aprile 2021 la Sezione degli enti locali ha chiesto di apportare alcune modifiche al Regolamento sopraccitato in particolare la formulazione e i termini utilizzati in alcuni titoli.

Inoltre sempre più spesso viene chiesto un contributo comunale in caso di installazione di un impianto fotovoltaico e/o solare termico.

Vengono pertanto proposte le seguenti modifiche:

Vecchio	Nuovo
	<p>Richiamati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);</li><li>• l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);</li><li>• la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);</li><li>• la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;</li><li>• la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);</li><li>• la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);</li><li>• il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 18 dicembre 2024;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;</li> <li>• il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso del 15 gennaio 2025;</li> <li>• il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;</li> <li>• Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);</li> <li>• Il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del 12 febbraio 2019.</li> </ul> <p>Il Consiglio Comunale di Polleggio dispone:</p>
<p><b>Art. 1</b> Con il presente Regolamento si vuole promuovere, in ambito comunale e per il tramite di incentivi finanziari alla cittadinanza, delle misure di efficienza e risparmio energetico, come pure a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia, volte al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera, anche grazie alla collaborazione di Cantoni e Comuni, si prefigge di ottenere.</p>	<p><b>Art. 1</b> Con il presente Regolamento si vuole promuovere, in ambito comunale e per il tramite di incentivi finanziari alla cittadinanza, delle misure di efficienza e risparmio energetico, come pure a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia e nella <b>mobilità sostenibile</b>, volte al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera, anche grazie alla collaborazione di Cantoni e Comuni, si prefigge di ottenere.</p>
<p><b>Art. 6</b> <sup>1</sup> I domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti nel presente Regolamento, senza limitazione di reddito.</p> <p><sup>2</sup> I non domiciliati, in quanto proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Polleggio, possono beneficiare esclusivamente degli incentivi nell'ambito delle costruzioni o a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia. Per beneficiare degli incentivi i non domiciliati devono disporre di un reddito fiscale imponibile inferiore a CHF 40'000.00. Fa stato l'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.</p> <p><sup>3</sup> I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, l'incentivo richiesto sarà negato.</p>	<p><b>Art. 6</b> <sup>1</sup> I domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti nel presente Regolamento, senza limitazione di reddito.</p> <p><sup>2</sup> I non domiciliati, in quanto proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Polleggio, possono beneficiare esclusivamente degli incentivi nell'ambito delle costruzioni o a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia. <b>Per beneficiare degli incentivi i non domiciliati devono disporre di un reddito fiscale imponibile inferiore a CHF 40'000.00. Fa stato l'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.</b></p> <p><sup>3</sup> I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, l'incentivo richiesto sarà negato.</p>
<p><b>Art. 11 Risanamento edifici PECO scheda C.5</b> <sup>1</sup>In applicazione della scheda C.5 del PECO, per il risanamento energetico dell'involucro di edifici esistenti sono concessi i seguenti incentivi:</p>	<p><b>Art. 11 Risanamento edifici PECO scheda C.5</b> <sup>1</sup>In applicazione della scheda C.5 del PECO, per il risanamento energetico dell'involucro di edifici esistenti sono concessi i seguenti incentivi:</p>

- Raggiungimento standard CECE C (o superiore, si intende la classe relativa all'involucro), +20% degli incentivi di base secondo art. 6a del D.E. del 06.04.2016 e modifiche successive, ritenuto un contributo massimo di CHF 5'000.00.

- 12 CHF/m<sup>2</sup> (pari al 20% dei sussidi di base cantonali) per elementi risanati secondo i requisiti di isolamento termico contenuti nell'art. 6a del D.E. del 06.04.2016 e modifiche successive.

<sup>2</sup>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

**Edifici fuori dai nuclei** - raggiungimento standard CECE C (o superiore, si intende la classe relativa all'involucro), +30% degli incentivi di base secondo art. 7 del D.E. del 18.12.2024 (stato 1° gennaio 2025) e modifiche successive, ritenuto un contributo massimo di CHF 5'000.00.

**Edifici nei nuclei (zona RV di PR)** - +30% degli incentivi di base cantonali per elementi risanati secondo i requisiti di isolamento termico contenuti nell'art. art. 7 del D.E. del 18.12.2024 (stato 1° gennaio 2025) e modifiche successive.

<sup>2</sup>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

<sup>3</sup>Viene inoltre concesso un incentivo di CHF 30.00/m<sup>2</sup> per il risanamento di lucernari e/o finestre, a condizione di posare dei serramenti con vetri tripli e di raggiungere per i soli vetri un coefficiente Ug ≤ 0.70 W/m<sup>2</sup>K anche se l'involucro circostante non viene risanato termicamente, ritenuto un contributo massimo di CHF 1'500.00.

#### **Art. 12 Conversione generatori PECo scheda C.6**

<sup>1</sup>In applicazione della scheda C.6 del PECo, sono concessi incentivi per la sostituzione di generatori di calore esistenti a olio, riscaldamenti elettrici diretti e generatori di calore esistenti a gas con nuovi impianti tipo pompa di calore o allacciamento a reti di teleriscaldamento o anergetiche.

<sup>2</sup>Gli incentivi vengono concessi solo nell'ambito di interventi di risanamento energetico dell'involucro dell'edificio.

<sup>3</sup>Per la sostituzione del generatore (olio o gas) e per la sostituzione del riscaldamento elettrico diretto, l'incentivo forfetario concesso è, al massimo, di CHF 2'000.00 e, al massimo, di CHF 3'500.00 solo nel caso di un nuovo sistema idraulico di distribuzione del calore fino a quel momento inesistente.

<sup>4</sup>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

#### **Art. 12 Conversione generatori PECo scheda C.6**

<sup>1</sup>In applicazione della scheda C.6 del PECo, sono concessi incentivi per la sostituzione di generatori di calore esistenti a olio, riscaldamenti elettrici diretti e generatori di calore esistenti a gas con nuovi impianti tipo pompa di calore o allacciamento a reti di teleriscaldamento o anergetiche, **con un impianto a pellet secondo i requisiti previsti all'art. 12 del D.E.** incentivi in ambito energetico **del 18.12.2024.**

<sup>2</sup>Gli incentivi vengono concessi solo nell'ambito di interventi di risanamento energetico dell'involucro dell'edificio.

<sup>3</sup>Per la sostituzione del generatore (olio o gas) e per la sostituzione del riscaldamento elettrico diretto, l'incentivo forfetario concesso è, al massimo, di CHF 2'000.00 e, al massimo, di CHF 3'500.00 solo nel caso di un nuovo sistema idraulico di distribuzione del calore fino a quel momento inesistente.

<sup>4</sup>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

<sup>5</sup>Per la sostituzione di una vecchia pompa di calore, l'incentivo forfetario concesso è, al massimo, di CHF 2'000.00 e solo se sono stati riconosciuti incentivi cantonali.

<sup>6</sup>Incentivo per risanamento dei caminetti aperti. Viene pertanto sussidiata la realizzazione di caminetti chiusi (appositi monoblocchi vetrati), equipaggiati con un filtro antiparticolato (abbattimento, nelle condizioni normali di esercizio,

	<p>di almeno il 60% della concentrazione di polveri fini).</p>
	<p><b>Art. 12 bis installazione di un impianto fotovoltaico e/o solare termico</b></p> <p><sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano, su edifici nuovi o esistenti nella giurisdizione comunale, nuovi impianti solari fotovoltaici e/o solari termici.</p> <p><sup>2</sup>Per gli impianti fotovoltaici concepiti per garantire la possibilità di autoconsumo, l'incentivo è concesso unicamente per impianti allacciati alla rete da 2 a 30 kWp che beneficiano dell'incentivo unico cantonale. L'importo ammonta al 100% dell'incentivo unico cantonale, ritenuto un massimo di CHF 2'500.00 per impianto. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti agli art. 20 e 25 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014 (stato 1° gennaio 2024). Sono esclusi incentivi per impianti ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 del RFER.</p> <p><sup>3</sup>Per gli impianti solari termici, l'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo "impianti solari termici" secondo art. 11 del D.E. del 18.12.2024. L'importo riconosciuto è forfettario e pari a CHF 2'000.00 per impianto (uno solo per mappale).</p> <p><b>Art 12 ter Installazione di batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici</b></p> <p><sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti nella giurisdizione comunale.</p> <p><sup>2</sup>L'installazione di capacità di accumulo ha diritto all'ottenimento dell'incentivo a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare.</p> <p><sup>3</sup>L'importo concesso corrisponde ad un contributo da un minimo di CHF 500.00 + CHF 50.00/ kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di fr. 3'000.00 per impianto. Il contributo totale inoltre non deve superare il 35% del costo dell'impianto di stoccaggio.</p>
<p><b>Art. 14 Acquisto veicoli elettrici PECO scheda D.2</b></p> <p><sup>1</sup>In applicazione della scheda D.2 del PECO, sono concessi incentivi per la sostituzione di veicoli con motore a benzina/diesel con veicoli elettrici allo scopo di ridurre il consumo di carburanti.</p> <p><sup>2</sup>L'entità dell'incentivo è pari a una tantum di 1'000.-- CHF/veicolo, con vincolo di non rivendere il veicolo entro 5 anni.</p> <p><sup>3</sup>L'incentivo è concesso solo per veicoli acquistati in Svizzera.</p>	<p><b>Art. 14 Acquisto autoveicoli elettrici PECO scheda D.2</b></p> <p><sup>1</sup>In applicazione della scheda D.2 del PECO, sono concessi incentivi per l'acquisto o la sostituzione di autoveicoli con motore a benzina/diesel con autoveicoli elettrici allo scopo di ridurre il consumo di carburanti.</p> <p><sup>2</sup>L'entità dell'incentivo è pari a una tantum di CHF 1'000 per autoveicolo, con vincolo di non rivendere l'autoveicolo entro 5 anni.</p> <p><sup>3</sup>L'incentivo è concesso solo per autoveicoli acquistati in Svizzera.</p>

<sup>4</sup>Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di un veicolo elettrico una volta nell'arco di 5 anni.

<sup>5</sup>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

<sup>4</sup>Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di un autoveicolo elettrico una volta nell'arco di 5 anni.

<sup>5</sup>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

<sup>6</sup>Il beneficiario non può rivendere l'autoveicolo elettrico entro i primi 5 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

<sup>7</sup>Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto, corredate da: fattura originale (o scontrino d'acquisto) concernente l'acquisto del veicolo elettrico per il quale è chiesto l'incentivo, copia della carta grigia con indicazione del numero di telaio, copia dell'imposta di circolazione con indicazione del numero di telaio.

In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.

#### **Art. 14 bis Acquisto di biciclette elettriche**

<sup>1</sup>È concesso un incentivo per l'acquisto di biciclette elettriche nuove e acquistate presso rivenditori ufficiali con sede nel Cantone Ticino. L'entità dell'incentivo è pari al 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un contributo massimo di CHF 300. Il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto d'assistenza tecnica (servizio, manutenzione e riparazione) nel Cantone Ticino.

<sup>2</sup>Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

<sup>3</sup>Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto. In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.

**Art. 15**

<sup>1</sup>Con riferimento agli obiettivi generali del PECo, sono concessi incentivi per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, sia quale misura di sostegno sociale, sia allo scopo di favorire il trasporto pubblico a tutela dell'ambiente, per il contenimento del traffico privato e la riduzione del consumo di carburanti.

<sup>2</sup>Possono beneficiare di questo incentivo i giovani in formazione e gli studenti fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni e le persone anziane in età AVS.

<sup>3</sup>L'incentivo è concesso per ogni tipo d'abbonamento concernente la rete Svizzera del trasporto pubblico, fatta eccezione per l'abbonamento metà prezzo.

<sup>4</sup>Per i giovani in formazione e gli studenti l'incentivo è pari al 50% del costo dell'abbonamento e per gli anziani è pari al 35% del costo dell'abbonamento, ritenuto in ogni caso un incentivo massimo di CHF 500.00 all'anno per richiedente.

<sup>5</sup>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

**Art. 15**

<sup>1</sup>Con riferimento agli obiettivi generali del PECo, sono concessi incentivi per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, sia quale misura di sostegno sociale, sia allo scopo di favorire il trasporto pubblico a tutela dell'ambiente, per il contenimento del traffico privato e la riduzione del consumo di carburanti.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso per ogni tipo d'abbonamento concernente la rete Svizzera del trasporto pubblico, fatta eccezione per l'abbonamento metà prezzo.

<sup>3</sup>Per i giovani in formazione e gli studenti fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni l'incentivo è pari al 50% del costo dell'abbonamento. Per tutti gli altri utenti l'incentivo è pari al 35% del costo dell'abbonamento, ritenuto in ogni caso un incentivo massimo di CHF 500.00 all'anno per richiedente.

<sup>4</sup>Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

<sup>5</sup>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.


Il Municipio sulla base delle considerazioni espresse in precedenza vi invita a voler risolvere:

1. È approvata la modifica del Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia del Comune di Pollegio.
2. La modifica di cui al punto 1. entra in vigore il 1° gennaio 2025, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Con i migliori saluti.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Igor Righini



Il Segretario  
Stefano Reali